

04110/12



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Magistrato

SESTA SEZIONE CIVILE - I

Assegno
invalidità
civile a
cittadino
extracomunitario

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Presidente -
- Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere - R.G.N. 26380/2010
- Dott. MAURA LA TERZA - Rel. Consigliere - Cma. *CMO*
- Dott. ANTONIO LANNIELLO - Consigliere - *REP.*
- Dott. ANTONIO FILABOZZI - Consigliere - *Ca. 26380/2010*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26380-2010 proposto da:

W

E X

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2,
presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO G. SANTE,
che lo rappresenta e difende, giusta mandato speciale
in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

2012

949

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA
CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI, MAURO

RICCI, giusta procura speciale in calce al
controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 4/2010 della CORTE D'APPELLO
di GENOVA dell'8.1.2010, depositata il 13/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/02/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il controricorrente l'Avvocato Antonella
Patteri che si riporta alla memoria.

E' presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che si riporta alla
relazione scritta.

/

26380/2010 c. Inps

Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Civile

Ordinanza

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova accoglieva la domanda di
 nei confronti dell'Inps per ottenere l'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 legge
118/71, ma solo a partire da primo gennaio 2009, data in cui la medesima era divenuta cittadina
italiana, negandolo però per il periodo precedente, pur prendendo atto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 148/2008, e pur considerando che la medesima era coniugata con un cittadino
italiano ed era titolare di permesso di soggiorno.

Avverso detta sentenza la ricorre, l'Inps resiste con controricorso.

Fatta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;

Vista la memoria critica dell'Inps;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Ed infatti la Corte Costituzionale con la sentenza n. 0187 del 2010 ha affermato " È
costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., l'art. 80, comma
19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità
della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello
Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Il
suddetto assegno - attribuibile ai soli invalidi civili nei confronti dei quali sia riconosciuta una
riduzione della capacità lavorativa di misura elevata ed erogabile in quanto il soggetto invalido non
presti alcuna attività lavorativa e versi nelle disagiate condizioni reddituali stabilite dalla legge per il
riconoscimento della pensione di inabilità - costituisce una provvidenza destinata non già ad
integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un
minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la sopravvivenza. Secondo la giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo, ove si versi, come nel caso di specie, in tema di provvidenza
destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discriminazione tra cittadini e stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni
soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito
dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, la norma de qua, che

interviene direttamente e restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali, viola il limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali imposto dall'evocato parametro costituzionale, poichè discrimina irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato nel godimento di diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini. ”

Già con la sentenza n. 306/2008 la Corte aveva affermato che ~~è~~ al legislatore è consentito <<subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini>>

Né, contrariamente a quanto assume l'Istituto, il diritto è subordinato al possesso di un titolo di legittimazione comportante la permanenza in Italia per almeno cinque anni.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla medesima Corte d'appello di Genova in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 3 febbraio 2012.

Il presidente

Antonio Buttiglione

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO

Giuseppina ODDO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

003. 14 MAR 2012



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO

Giuseppina ODDO